



## Comune di Rovereto

# ORDINANZA

**N. 5**

**Data 12/04/2019**

**Tipo: Temporanea**

**Validità: 20/04/2019-21/04/2019  
pratica:**

### **OGGETTO:**

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "Torneo Internazionale Città della Pace", previsto nelle giornate del 20 e 21 aprile 2019 - divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica e/o privata.

## IL SINDACO

Premesso che:

- nelle giornate del 20 e 21 aprile 2019 avrà luogo il tradizionale "Torneo Internazionale Città della Pace" che prevede, fra l'altro, una sfilata in centro storico nella giornata di sabato 20 aprile p.v. che si concluderà in piazza A. Rosmini e diversi eventi sportivi all'interno dello Stadio Quercia nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile p.v.;
- in occasione della sopra menzionata manifestazione si prevede un elevato numero di presenze costituite dagli atleti, accompagnatori, spettatori vari; tale situazione può generare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con potenziale pregiudizio per l'incolumità dei cittadini, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti specifici verificatisi in epoca recente anche negli stati limitrofi, oltreché sul territorio nazionale;
- i fatti di Torino, in particolare, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza, la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e nella Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) di data 18 luglio 2018, di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- a fronte di quanto sopra, emerge la necessità di adottare, in via cautelare e prudenziale, un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

area pubblica e/o privata. Alla luce della nota presentata dal soggetto organizzatore in data 4 aprile 2019 detto divieto interesserà nella giornata di sabato 20 aprile 2019: piazza A. Rosmini, corso A. Rosmini (nel tratto compreso tra piazza A. Rosmini e via Fontana), corso Bettini (nel tratto compreso tra piazza A. Rosmini e via Paganini) e via Orefici, nonché nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile 2019: all'interno dello Stadio Quercia di via Palestrina n. 3 e nel piazzale-parcheggio esterno dello stadio stesso;

## IL SINDACO

- visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 115/2011 a norma della quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta *“con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza delle città”*;
- visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- visto l'articolo 2 delle Legge Regionale n. 7 del 27 luglio 2017 *“Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. alle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”*, che modifica la legge regionale n. 1 del 1993 con l'inserimento del comma 4 bis all'articolo 15;
- visto l'articolo 32 del D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L *“Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”*;
- visto l'articolo 18 della L.R. 04.01.1993, n. 1 *“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige”*;
- visti gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza”*;
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera”*;
- vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 *“Legge provinciale sul commercio 2010”*;
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e successivi aggiornamenti,

## ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte premessuale del presente provvedimento, **il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione di bevande su area pubblica e/o privata, con le seguenti modalità:**

- **nella giornata di sabato 20 aprile 2019 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) in piazza A. Rosmini, corso A. Rosmini (nel tratto compreso tra piazza A. Rosmini e via Fontana), corso Bettini (nel tratto compreso tra piazza A. Rosmini e via Paganini) e via Orefici;**
- **nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile 2019 (durante lo svolgimento dei numerosi eventi previsti per il “Torneo Internazionale Città della Pace”) all'interno dello Stadio Quercia di via Palestrina n. 3 e nel piazzale-parcheggio esterno dello stadio stesso,**

al fine della tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei partecipanti all'evento, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti concreti verificatisi in epoca recente.

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze comunali - allegato alla deliberazione consiliare n. 25 di data 19 giugno 2012.

## **INCARICA**

Il Corpo di Polizia Municipale Rovereto e Valli del Leno della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento;

## **INVITA**

i titolari dei pubblici esercizi e gli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica e/o privata, presenti nell'ambito del circuito degli eventi, di collaborare con gli organi di polizia al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i partecipanti e gli spettatori.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.

**IL SINDACO**  
- dott. Francesco Valduga

Copia a:

- Comitato Organizzatore Torneo Internazionale Città della Pace;
- Associazione Unione Sportiva Quercia con sede a Rovereto (TN) in via Palestrina n. 3;
- La Miniera srl con sede a Villa Lagarina (TN) in via Roberti n. 6;
- Tutti gli operatori economici interessati;
- Albo pretorio;
- Segreteria;
- Corpo di Polizia Locale;
- U.R.P.;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Comando Carabinieri.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**